

Pubblicato il 10/06/2019

N. 07555/2019 REG.PROV.COLL.  
N. 14256/2018 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio**

**(Sezione Terza Ter)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 14256 del 2018, proposto da Green Planet S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Carlo Comandè, Paola Floridia, Enzo Puccio, con domicilio eletto presso lo studio Carlo Comandè in Roma, via Pompeo Magno, 23/A;

***contro***

Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Antonio D'Aloia, Maria Francesca Monterossi, Antonio Pugliese, con domicilio eletto presso lo studio Antonio D'Aloia in Roma, via Emilio de' Cavalieri 11;

***per l'annullamento, previa sospensiva, del provvedimento prot.***

***GSEWEB/P20180274555 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., datato 25 settembre 2018, avente ad oggetto il diniego espresso in ordine alla "richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di***

*generazione di energia elettrica da fonte Biogas con potenza pari a 0,198 MW (rectius 0,99), nel Comune di Ciminna (PA)”; degli artt. 8, commi 4 e 5 del D.M. 23 giugno 2016 e del suo Allegato 1.*

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Gestore dei Servizi Energetici - Gse S.p.A.;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 30 aprile 2019 la dott.ssa Maria Grazia Vivarelli e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

#### FATTO

Con ricorso ritualmente introdotto la società in epigrafe indicata, impugna, chiedendone l'annullamento previa sospensiva, il provvedimento prot. GSEWEB/P20180274555 del Gestore dei Servizi Energetici - GSE S.p.A., datato 25 settembre 2018, avente ad oggetto il diniego espresso in ordine alla “*richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000) per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas con potenza pari a 0,198 MW (rectius 0,99), nel Comune di Ciminna (PA)”;* gli artt. 8, commi 4 e 5 del D.M. 23 giugno 2016 e del suo Allegato 1.

Premesso in fatto che:

la società Green Planet è proprietaria di un impianto di compostaggio di sottoprodotti organici con recupero energetico del Biogas attraverso processi di digestione anaerobica e cogenerazione, sito nel Comune di Ciminna (Pa) in contrada Ballaronza, il quale veniva autorizzato con D.D.S. n. 1524 del 24 settembre 2015 dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica

Utilità, Dipartimento Regionale Acqua e Rifiuti della Regione Siciliana al *“compostaggio di sottoprodotti organici con produzione di ammendante compostato misto e recupero energetico del biogas”*;

in data 21 dicembre 2017, la ricorrente domandava al GSE l'accesso ai meccanismi di incentivazione degli impianti a fonti rinnovabili diversi dai fotovoltaici (ai sensi del Titolo VI del D.M. 23 giugno 2016 e del D.P.R. n. 445/2000), per l'intervento di Nuova Costruzione dell'impianto di generazione di energia elettrica da fonte Biogas con potenza di 0,99 MW;

in data 15 maggio 2018 il GSE comunicava il *“preavviso di rigetto”* della richiesta di accesso agli incentivi per l'impianto, considerato che: *“la potenza nominale di quest'ultimo è pari a 0,198 MW, ossia alla somma della potenza nominale dei due gruppi cogenerativi, ed è superiore al valore di soglia previsto dall'art. 4, comma 3, lettera c), del Decreto per l'accesso diretto agli incentivi”*; il GSE riteneva che i sottoprodotti che alimentano l'impianto ai fini della produzione del biogas non rientravano nelle tipologie per le quali è prevista la incentivazione dell'energia prodotta dalla loro trasformazione e lamentava la mancanza di alcuni documenti tecnici;

in data 25 settembre 2018 il Gse con provvedimento prot.GSEWEB/P20180274555 accoglieva le osservazioni della ricorrente relative alla potenza nominale dell'impianto, tuttavia confermava il diniego della richiesta di accesso ai meccanismi di incentivazione per l'impianto, in quanto tra le tipologie di rifiuti individuate nel DDS N. 1524/2015, ve ne sono alcune per le quali non è previsto il riconoscimento di incentivo da parte del DM 23 giugno 2006.

Si costituiva in giudizio il GSE depositando documenti e memoria con cui insisteva per la reiezione del ricorso.

Con ordinanza collegiale n.00742/2019, il Collegio *“Atteso che le esigenze del ricorrente sono apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito”*, fissava la data della discussione del ricorso nel merito al 30.04.2019.

In vista dell'udienza, entrambe le parti hanno depositato ulteriori memorie conclusionali.

Nella pubblica udienza odierna la causa è trattenuta in decisione.

### DIRITTO

La ricorrente affida il ricorso alle censure di violazione e falsa applicazione dell'art. 8 commi 4 e 5 del d.m. 23 giugno 2016, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 del d.m. 31 gennaio 2014, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e dell'allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti di fatto e di diritto, illegittimità manifesta, violazione e falsa applicazione della direttiva n. 2009/28/ce, violazione e falsa applicazione del d.lgs. 3 marzo 2011, n. 28; violazione e falsa applicazione dell'allegato 4 delle procedure applicative del d.m. 23 giugno 2016, violazione e falsa applicazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990, violazione e falsa applicazione dell'art. 11 e dell'allegato 1 del d.m. 31 gennaio 2014, eccesso di potere per difetto ed erroneità della motivazione, difetto di istruttoria travisamento dei presupposti di fatto e di diritto.

Il ricorso è nel merito fondato.

Risulta incontestato che le tipologie di rifiuto che la società ha ritenuto di trattare ai fini della produzione del biogas sono individuate anche nei rifiuti organici provenienti da cucine e mense di cui al codice CER 200108 e nei rifiuti ligneo celluloseici di cui al codice CER 200201.

E' altresì incontestato che l'impianto di compostaggio è autorizzato ad utilizzare (art. 2 dell'A.U.A) rifiuti appartenenti alle tipologie c) e d) dell'art.8 del D.M. 23 giugno 2016, oltre a rifiuti non ascrivibili ad alcuna delle tipologie previste dal medesimo articolo.

E' altresì incontestato che dal combinato disposto di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 8 del Decreto e dalla lettura dell'Allegato I, risulta che la tipologia c) non è tra le

categorie neppure astrattamente incentivabili per gli impianti a biogas come quello della ricorrente. Questa tipologia, infatti, è effettivamente prevista dal Decreto, il quale, tuttavia, ne riconosce la possibilità di incentivazione solamente per altri tipi di impianti (e non per quelli a biogas).

Infine, è incontestato che la ricorrente non chiede l'incentivazione per la quota di energia prodotta con rifiuti non ammissibili ad incentivazione, ma solo per la quota prodotta con rifiuti ammissibili.

Il GSE – dal canto suo -ha ritenuto che l'impianto non sarebbe ammissibile ad incentivazione in quanto il D.D.S. del 2015, con cui era stata acquisita l'autorizzazione unica ambientale, elenca, tra i tipi di rifiuto trattabili nell'impianto anche alcuni codici CER riconducibili alla lettera c) del comma 4 dell'art. 8 del D.M. 23 giugno 2016, per i quali non è riconosciuto un incentivo.

Secondo il GSE, dunque, la astratta possibilità di trattare codici CER di cui al tipo c) precluderebbe la ammissibilità dell'impianto agli incentivi disciplinati dal D.M. 23 giugno 2016.

Deve per contro ritenersi – come correttamente argomentato dal ricorrente – che la presenza in autorizzazione di rifiuti di cui alla lettera c) del comma 4 dell'art. 8 del D.M. 23 giugno 2016 non possa assumere rilievo precludente della ammissione tout court ad incentivo in mancanza di alcun principio di prova in ordine all'effettivo trattamento della tipologia di rifiuti non ammessa, specie a fronte di quanto emerge dalla Relazione tecnica trasmessa dalla società al GSE, nella quale si specifica che la capacità massima complessiva dell'impianto, a regime, sarà pari a 3.069 tonnellate anno, di cui il 90% (pari a 2769 ton/anno) di frazione organica facilmente putrescibile (codici CER 20.01.08 e similari) e la rimanente parte (10% pari a 300 ton/anno) di frazione lignea cellulosa (codice CER 20.02.01 e similari). Dunque, le tipologie di sottoprodotto utilizzate per la produzione di biogas, e che sembrano saturare la capacità dell'impianto, rientrano nelle tipologie di cui all'art. 8 comma 4 del D.M. 23 giugno 2016.

Conseguentemente il ricorso va accolto in quanto fondato.

Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla il provvedimento impugnato. Condanna il resistente al pagamento delle spese di lite liquidate in E. 3.000,00.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 30 aprile 2019 con l'intervento dei magistrati:

Giampiero Lo Presti, Presidente

Maria Grazia Vivarelli, Consigliere, Estensore

Antonino Masaracchia, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**Maria Grazia Vivarelli**

**IL PRESIDENTE**

**Giampiero Lo Presti**

**IL SEGRETARIO**